

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1213-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro della difesa
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione contiene l'autorizzazione alla ratifica del *Memorandum* d'intesa stretto nel 1993 tra il Ministero italiano della difesa ed il corrispondente dicastero della Corea del Sud.

Gli obiettivi del *Memorandum* sono molteplici e tendono all'intensificazione degli scambi tecnologici ed industriali tra i due paesi nel campo della produzione dei materiali d'armamento.

In dettaglio, attraverso questo strumento giuridico, le parti si ripromettono di incrementare sia la produzione che il potenziale di manutenzione delle rispettive industrie della difesa.

Il sostegno reciproco alle rispettive industrie della difesa assume varie forme: si prevede, ad esempio, di incentivare la cooperazione nella ricerca e sviluppo di settore, valorizzando il *know-how* peculiare di ciascuna delle parti. Per la protezione delle informazioni classificate, il *Memorandum* rinvia ad un precedente accordo stretto tra le parti il 7 luglio 1977 e lo integra, sottoponendo a consenso della controparte l'eventuale trasferimento a terzi paesi di materiali soggetti a classifica di sicurezza.

Si prevede, inoltre, di migliorare la collaborazione finalizzata ad aprire nuovi mercati alle rispettive industrie della difesa e di agire congiuntamente per consolidare la presenza industriale dei due paesi sui mercati già occupati.

Il *Memorandum* mira anche a ridurre gli oneri del *procurement* militare delle due parti, cioè i costi connessi all'acquisizione di nuovi sistemi d'arma, e predispone la concessione di facilitazioni logistiche alla controparte in caso di approvvigionamenti reciproci.

Un aspetto rilevante in questo senso è l'intenzione dichiarata dalle parti contraenti di procedere a scambi di informazioni sui

prevedibili requisiti relativi ai sistemi d'arma oggetto di commessa nei due paesi. Lo scopo implicito è quello di aprire - sempre in regime di reciprocità - i rispettivi mercati alle industrie della controparte, permettendo loro di prendere parte alle gare d'appalto in condizioni di parità con le imprese nazionali del paese appaltante.

La gestione dei rapporti industriali e commerciali connessi al *Memorandum*, compresi gli eventuali contenziosi, viene affidata ad un Comitato misto, da costituirsi con fino a 7 delegati per parte, espressi in ciascun paese dal Ministero della difesa e dagli altri dicasteri eventualmente interessati. Tale Comitato si riunirà almeno una volta all'anno, con alternanza di sede e sotto la presidenza delle autorità del paese ospite.

Il sostegno al commercio reciproco dei materiali d'armamento appare comunque la funzione centrale del *Memorandum*, il cui articolo 7 contiene importanti misure incentivanti e di garanzia, ad esempio in termini di qualità di prodotto, di contenimento dei costi, di rispetto dei termini di consegna e di reperibilità dei pezzi di ricambio dei sistemi oggetto di compravendita.

La scelta della Corea del Sud da parte del Ministero della difesa sembra avere una sua logica strategica: quella, cioè, d'inserire, nel quadro di un disegno teso a ridurre i costi di approvvigionamento e ad assicurare un futuro all'industria nazionale dei materiali d'armamento, le capacità industriali e tecnologiche sud-coreane che sono in veloce progresso; inoltre, la Corea del Sud può essere considerata come la porta d'accesso ad uno dei mercati attualmente più favorevoli per le imprese esportatrici di materiali d'armamento.

L'interesse ad una *partnership* settoriale tra l'Italia e la Corea del Sud trova la sua ragion d'essere nelle opportunità tecnolo-

giche e commerciali che tale intesa può dischiudere sia alle imprese italiane che allo stesso Ministero della difesa, che intende perseguire il miglioramento del rapporto qualità-prezzo delle proprie acquisizioni.

Ai sensi dell'articolo 13, il *Memorandum* sarà in vigore per dieci anni, dalla data di perfezionamento dell'*iter* necessario alla ratifica nei due paesi contraenti, ma sarà

emendabile in qualunque momento a richiesta delle parti. L'uscita di una delle parti è subordinata al semplice onere della notifica scritta alla controparte con sei mesi di anticipo.

La Commissione si è espressa all'unanimità a favore dell'approvazione del disegno di legge.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1° ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzata a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

